Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 9 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 32 DEL 9 FEBBRAIO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cagliari.

(415)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno

La Maestà del RE IMPERATORE con decreto 6 febbraio 1943-XXI, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Si è compiaciuto di nominare Senatori del Regno:

Arlotti Emilio
Asinari di San Marzano Guido
Bibolini Giovan Battista
Bifani Antonio
Bolzon Piero
Borghese Rodolfo principe di Nettuno
Brizi Alessandro
Bruchi Alfredo
Bruni Giuseppe
Buronzo Vincenzo
Calza Bini Alberto
Capialbi conte Massimo
Capri Cruciani Luigi
Ciardi Livio
Costamagna Carlo
Del Bufalo Edmondo
Donegani Guido
Durini Gian Giuseppe conte di Monza
Fantucci Vittorio Umberto
Farina Cini nobile Neri
Ghigi Alessandro
Macarini Carmignani Renato
Mazzini Giuseppe
Milani Giovanni
Morelli Eugenio
Motta Giacinto
Paoloni Francesco
Pellizzari Ludovico
Pesenti Antonio
Racheli Mario
Rotigliano Edoardo
Russo Luigi
Sacco Francesco
Trapani Lombardo Antonio.

(446)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1744.
Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le parti dei territori dei comuni di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova e Roncoferraro, delimitate in conformità dell'annessa pianta planimetrica, sono aggregate al comune di Mantova.

Art. 2.

Il prefetto di Mantova, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in dipendenza delle variazioni di circoscrizione disposte con l'articolo precedente al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Mantova e quelli di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova e Roncoferraro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

AMPLIAMENTO DEL COMUNE DI MANTOVA
SCALA NEL RAPPORTO DI 1:50000

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1745.

Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frequenza degli impianti elettrici nazionali è stabilita in 50 periodi al 1" (50 Hz.).

Art. 2.

A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti o predisposti a funzionare alle velocità corrispondenti alla frequenza di 50 Hz.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano agli impianti ferroviari a frequenza di 16,6 e 45 Hz. e agli impianti monofasi di trazione, nonchè agli impianti di telecomunicazione.

Art. 4.

Nell'ambito delle reti di distribuzione elettrica esercitate attualmente a frequenze diverse da 50 Hz. è consentita l'installazione di macchinari e apparecchi elettrici, nonchè relativi motori primi e macchine utilizzatrici atti a funzionare anche alla frequenza attuale della rete, semprechè presentino le condizioni di miglior rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz. e contengano tutte le predisposizioni per poter funzionare a 50 Hz.

Art. 5.

Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — CIANO — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1746.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1092, concernente modificazioni al R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1092, concernente modificazioni al R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — TERUZZI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1747.

Modificazioni al Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, riguardante il trattamento di pensione al personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 7, 9 e 14 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. — La pensione annua spettante agli ufficiali è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi e assegni utili, escluse le indennità di aeronavigazione e di volo percepiti nell'ultimo triennio di servizio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire 4000 della media stessa, oltre a tanti sessantesimi sopra la rimanente somma.

Però, per gli ufficiali dei gradi ed arma e corpi sotto indicati, la pensione viene liquidata in base alle aliquote di cui alla seguente tabella:

GRADI	Arma aeronautica, ruolo naviganti		Corpo genio aeronautico, ruolo ingegneri; Arma aeronautica, ruolo servizi		Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato; Corpo sanitario aeronautico		Arma aeronautica, ruolo specialisti; Corpo genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici; Corpo Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione	
	Sopra le prime 4000 lire	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime 4000 lire	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime 4000 lire	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime 4000 lire	Sopra ogni rimanente somma
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sottotenente	1/22	1/33	1/27	1/41	1/30	1/45	1/32	1/47
Tenente	1/21	1/32	1/26	1/40	1/29	1/44	1/32	1/46
Capitano	1/24	1/36	1/26	1/39	1/29	1/43	1/34	1/50
Maggiore	1/26	1/40	1/28	1/42	1/32	1/48	—	—
Ten. Colonnello	1/28	1/42	1/32	1/49	1/33	1/50	—	—
Colonnello	1/30	1/46	1/34	1/51	—	—	—	—
Generale di Brigata	1/33	1/50	—	—	—	—	—	—
Generale di Divisione	1/36	1/54	—	—	—	—	—	—
Generale di Squadra	1/38	1/57	—	—	—	—	—	—

La pensione risultante dal calcolo precedente non può superare i quattro quinti della media triennale degli stipendi. La pensione dell'ufficiale che abbia raggiunto 40 anni di servizio è pari ai quattro quinti della media anzidetta.

Gli assegni utili relativi all'indennità di aeronavigazione e di volo verranno calcolati, in aggiunta alla pensione, secondo le norme dell'art. 9 che segue.

Art. 9. — Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specialisti, per quelli del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici e per quelli del Corpo sanitario aeronautico, che abbiano comunque percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pensione normale calcolata in base alle disposizioni del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, numero 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, è, in ogni caso, qualunque sia il suo ammontare, aumentata di un'aliquota corrispondente a:

a) tanti ventottesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/28 se trattasi di ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

b) tanti trentunesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/31 se trattasi di ufficiali superiori e capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti);

c) tanti trentatreesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/33 se trattasi di ufficiali subalterni dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti);

d) tanti quarantesimi dei 9/10 dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di volo se trattasi di ufficiali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico, con un massimo di 29/40 se generali e 22/40 se ufficiali superiori ed inferiori;

e) tanti quarantacinquesimi dei 9/10 dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di volo e con un massimo di 36/45 se trattasi di ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti e ruolo servizi e del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti) l'aumento non potrà, però, superare una aliquota corrispondente a venti annualità, siano esse calcolate in base a trentunesimi, a trentatreesimi od a quarantacinquesimi.

Art. 14. — Le pensioni privilegiate per ferite od infermità contratte per causa di servizio, sono liquidate in base alle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e a quelle del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni.

Qualora debba applicarsi il 3° comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le pensioni stesse vengono calcolate:

a) per gli ufficiali, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle aliquote indicate nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'art. 7 della presente legge;

b) per i sottufficiali, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle aliquote fissate nell'art. 10 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1935-XIII, numero 834, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

c) per i militari di truppa, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle quote tabellari di cui alla colonna C dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834.

I quattro quinti della media degli stipendi o delle paghe effettivamente ed integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, da servire di base per la liquidazione delle pensioni privilegiate, o le quote tabellari suddette devono essere aumentati:

a) per gli ufficiali ed i sottufficiali, che godono di indennità di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo, dell'aliquota dell'indennità di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo di cui agli articoli 9 della presente legge e 12 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, numero 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935 XIII, n. 834, e calcolata secondo le norme contenute negli articoli stessi, con un minimo di aumento comunque corrispondente a:

15/28 se ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

13/31 se ufficiali superiori o capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

13/33 se ufficiali subalterni dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

22/40 se ufficiali generali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico;

18/40 se ufficiali superiori ed inferiori del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico;

18/45 se ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici;

12/45 se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

10/45 se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti o del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici;

b) per i militari di truppa, se allievi piloti, della somma di lire 2000, se allievi specialisti o specialisti, della somma di lire 1500.

Per la determinazione delle pensioni delle varie categorie valgono le norme contenute nel citato decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

In nessun caso la pensione privilegiata potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo.

Art. 2.

Il beneficio del computo, come servizio attivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo ed in riforma, dei sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, è esteso agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1938-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1748.

Proroga della facoltà prevista dall'art. 119 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, per la copertura dei posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogata a tutto il 31 dicembre 1943-XXII, la facoltà, concessa al Ministro per l'aeronautica con l'articolo 119, capoverso, delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica, con criterio discrezionale in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle esigenze di servizio.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 dicembre 1942-XXI, n. 1749.

Integrazione della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, nel senso di attribuire alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di riassumere temporaneamente, entro determinati limiti, personale pensionato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, escluse le ferrovie, hanno facoltà, fino a nuova disposizione, di assumere temporaneamente in servizio personale civile pensionato:

a) per sostituire il personale di ruolo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale;

b) per ripianare le vacanze determinate nei dipendenti ruoli da effettiva disponibilità di posti.

L'uso di detta facoltà è subordinato alla esistenza nei singoli ruoli di un numero di vacanze non inferiori al cinque per cento dei posti di cui ciascun ruolo è costituito e le assunzioni di pensionati possono essere disposte in relazione alle vacanze eccedenti detta percentuale.

In casi speciali e in relazione alla situazione di determinati ruoli, può essere consentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di derogare ai limiti stabiliti nel precedente comma ».

Art. 2.

Per il ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti e per quello degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, la facoltà prevista dal precedente articolo può essere esercitata dal Ministero della guerra in relazione al numero di posti vacanti negli stessi ruoli non conferiti ai sottufficiali del Regio esercito, ai termini della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

Art. 3.

L'art. 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente art. 1 s'intendono, in ogni caso, effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento, appena abbiano ripreso servizio gli impiegati di ruolo in sostituzione dei quali i pensionati vennero assunti, ovvero appena i posti disponibili siano stati conferiti a mente delle disposizioni che regolano i reclutamenti in ciascun ruolo e i nominati abbiano assunto servizio ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Modica, addì 30 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1750.

Nominatività dei titoli azionari delle società aventi sede in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Udito il parere del Consiglio generale delle Consulte corporative dell'Africa Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le azioni delle società aventi sede in Libia, compreso il territorio del Sahara libico, devono essere nominative.

Le azioni al portatore già emesse devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 marzo 1943-XXI.

Art. 2.

Agli effetti tributari i titoli azionari appartengono a chi risulta iscritto sul titolo.

Art. 3.

Le cedole sono esigibili separatamente dal titolo, sempre che da esse risulti la nominatività del titolo stesso.

Agli effetti tributari, le cedole ed i titoli si presumono appartenere al medesimo titolare, salvo le particolari disposizioni che saranno emanate ai sensi del successivo art. 12.

Art. 4.

A partire dal 1° aprile 1943-XXI le aziende di credito autorizzate dal Governo della Libia, i notai che prestano la loro opera per il trasferimento di titoli azionari, e le società emittenti quando il trasferimento è posto in essere con l'annotazione sul libro dei soci senza l'intervento di aziende di credito o di notai, devono dare comunicazione dei trasferimenti effettuati col loro intervento al Governo della Libia per la formazione e la tenuta di uno « schedario generale dei titoli azionari ».

Le società sono tenute a comunicare al Governo della Libia l'elenco dei titoli di azioni nominative risultante dal libro dei soci al 31 marzo 1943-XXI o presentate per la conversione entro tale data.

Le comunicazioni prescritte nel presente articolo devono essere fatte nei modi e nei termini che saranno stabiliti con le norme da emanare ai sensi dell'art. 12.

Le intestazioni e le annotazioni dei titoli azionari al nome di persone e di enti di nazionalità non italiana saranno fatte con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per l'Africa Italiana d'intesa con il Ministro per le finanze e con il Ministro per gli scambi e per le valute.

Art. 5.

E' fatto divieto alle società di possedere azioni di altre società per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario.

Le società che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in proprietà azioni il cui valore superi quello del proprio capitale azionario possono conservarne l'eccedenza.

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le società per azioni devono presentare all'Ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno la loro sede, l'elenco di tutti i titoli azionari posseduti. I valori di detti titoli devono essere indicati nella cifra risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data predetta, salvo per la determinazione dei valori stessi e del capitale azionario le norme che saranno stabilite ai sensi del successivo art. 12.

Art. 6.

I possessori delle azioni al portatore, non presentate alla conversione nel termine stabilito dall'art. 1, non possono, finchè le azioni medesime non siano state presentate, esercitare alcuno dei diritti inerenti alle azioni, nè durante la vita della società, nè in sede di ripartizione dell'attivo in seguito allo scioglimento di essa.

Le azioni non presentate alla conversione nel termine suindicato non possono formare oggetto di alcuna operazione da parte del possessore, nè con la società emittente, nè con i terzi, a pena di nullità dell'operazione stessa.

I dividendi dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati alle azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative.

Art. 7.

Allorquando le azioni al portatore siano presentate alla conversione dopo scaduto il termine stabilito nell'art. 1, i frutti maturati e non prescritti alla data della presentazione sono devoluti al bilancio della Libia.

Indipendentemente da quanto è disposto nel comma precedente, il possessore dei titoli al portatore che li abbia presentati alla conversione in nominativi dopo scaduto il termine di cui all'art. 1, incorre in una pena pecuniaria pari ad un ventesimo del valore dei titoli per ogni trimestre intero di ritardo. E' vietato alla società emittente di ricevere i titoli per la relativa conversione se il presentatore non provi di aver versato in Tesoreria l'ammontare della pena pecuniaria suddetta.

Il valore in base al quale si determina l'ammontare della pena pecuniaria di cui al comma precedente è quello risultante dall'ultima valutazione definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione.

In caso di scioglimento della società i liquidatori devono trattenere sulla parte di attivo spettante al titolo non presentato alla conversione una somma pari a quella che il possessore delle azioni avrebbe dovuto corrispondere a titolo di pena pecuniaria a norma del secondo comma del presente articolo, e provvedere al versamento di essa in Tesoreria.

Art. 8.

Trascorsi cinque anni dal 1° aprile 1943-XXI senza che l'azione sia stata presentata per la conversione, la società dichiara decaduto il titolo e ne emette uno nuovo, che intesta provvisoriamente al Governo della Libia, presso il quale è depositato. Trascorsi altri dieci anni senza che il precedente azionista abbia dimostrato di essersi trovato nelle condizioni previste dal successivo art. 9, il Governo provvede alla vendita del titolo, versandone il ricavo in Tesoreria.

Art. 9.

E' data facoltà al Governo della Libia di consentire, su domanda da prodursi dai singoli interessati per il tramite della società emittente, prima che sia intervenuta la vendita del titolo da parte dello stesso Governo della Libia a norma dell'articolo precedente, che le azioni al portatore presentate alla conversione dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 1, non cadano sotto le sanzioni previste nei precedenti articoli 7 ed 8, quando sia dimostrato che il possessore si è trovato nell'impossibilità di presentare tempestivamente i titoli alla conversione.

Art. 10.

Non si fa luogo ad accertamento di imposte e tasse in relazione alle azioni al portatore convertite in nominative a norma dell'art. 1, per le quali l'appartenenza, il trasferimento o il reddito non siano stati denunciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli effetti dei tributi in vigore alla data stessa.

Art. 11.

Gli amministratori delle società ed i dirigenti preposti alla tenuta dei libri, che violino i divieti stabiliti dal presente decreto o dalle norme emanate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 12, ovvero omettano di effettuare alcune delle operazioni loro demandate dal presente decreto o dalle norme suindicate o non le effettuino con l'osservanza delle disposizioni all'uopo prescritte, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Le aziende di credito, i notai e le società che omettano di fare le comunicazioni di cui all'articolo 4 nei modi stabiliti dalle norme emanate ai sensi dell'art. 12 o le effettuino oltre il termine fissato dalle stesse norme, ma prima di tre mesi dalla scadenza del termine medesimo, ovvero, fuori dei casi preveduti nel primo comma del presente articolo, non ottemperino alle altre disposizioni stabilite dal presente decreto ed alle altre norme emanate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 12, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire cento a lire cinquemila.

Se le comunicazioni di cui al comma precedente non sono effettuate entro l'indicato periodo di tre mesi, il massimo della pena pecuniaria è elevato ad una somma pari al cinque per cento del valore delle azioni, calcolato a norma del terzo comma dell'art. 7, per ogni trimestre intero di ritardo. In ogni caso il massimo della pena pecuniaria non può essere inferiore alle lire cinquemila.

Nel caso di violazione di eccezionale gravità ovvero di trasgressione abituale, il Governo della Libia può escludere temporaneamente o definitivamente l'azienda di credito od il notaio dall'esercizio delle attribuzioni ad essi conferite con il presente decreto.

Art. 12.

Con successivo decreto Reale, saranno emanate le norme interpretative, integrative e complementari, occorrenti per l'organica disciplina della materia oggetto del presente decreto e particolarmente per l'impianto, la tenuta ed il funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari di cui all'art. 4.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 9. — MANCINI

LEGGE 15 gennaio 1943-XXI, n. 14.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1365, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1365, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1943-XXI, n. 15.

Controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, per la fabbricazione dei biglietti di Stato;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, per la fabbricazione dei biglietti di banca;

Ritenuta la necessità e l'urgenza a causa dello stato di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla cessazione dello stato di guerra è in facoltà del Ministro per le finanze, di stabilire, con propri provvedimenti, i metodi e le procedure della vigilanza sulla fabbricazione dei biglietti di Stato, di cui all'art. 8, comma primo, del regolamento allegato al R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, e del controllo sulla fabbricazione dei biglietti di banca, di cui al regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

In ogni caso rimangono ferme, per quanto concerne l'apposizione sui biglietti di banca del contrassegno di Stato e per l'intervento dell'Ufficio centrale di ispezione del Tesoro nella fabbricazione e nella distruzione dei biglietti medesimi, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 16.

Autorizzazione al comune di Giaveno ad applicare, fino al 31 dicembre 1943-XXII, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il comune di Giaveno, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, chiede l'autorizzazione ad applicare le predette imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che nell'adunanza del 10 dicembre 1942 ha espresso parere favorevole alla chiesta autorizzazione;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Giaveno è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1943 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 12. — MANCINI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 gennaio 1943-XXI.

Nuova denominazione del Tribunale militare di guerra di Cettigne.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 11 maggio 1941-XIX, n. 44, relativo alla istituzione del Tribunale militare di guerra di Cettigne;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1943-XXI, il Tribunale militare di guerra di Cettigne assume la denominazione di « Tribunale militare di guerra del Montenegro ».

Per la composizione, la competenza e il funzionamento del Tribunale militare indicato nel comma precedente continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per il Tribunale militare di guerra di Cettigne.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è inoltre affisso presso le sedi dei Comandi di grande unità dislocati nel Montenegro.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(429)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 gennaio 1943-XXI.

Amministrazione della giustizia militare.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando del comandante della Divisione di fanteria « Superga », in data 9 dicembre 1942-XXI;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dal 13 gennaio 1943-XXI, il Tribunale militare di guerra istituito con il bando del comandante della Divisione « Superga » in data 9 dicembre 1942-XXI si considera costituito presso il Comando delle truppe italiane in Tunisia e assume la denominazione di « Tribunale militare italiano di guerra in Tunisia ».

Art. 2.

Il Tribunale indicato nell'articolo precedente è composto e funziona con le norme stabilite per la composizione e il funzionamento dei Tribunali militari di Corpo d'armata. Tuttavia, le attribuzioni, che, a' sensi della legge penale militare, sono demandate al comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è costituito, spettano al comandante delle truppe italiane in Tunisia.

Spetta altresì al comandante delle truppe italiane in Tunisia la designazione del presidente e del giudice relatore.

Art. 3.

Il Tribunale indicato nell'art. 1 è competente a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra italiana, da chiunque commessi nel territorio della Tunisia.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è inoltre affisso presso le sedi dei Comandi di grande unità dislocati in Tunisia.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 30 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(430)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 2 febbraio 1943-XXI.

Amministrazione della giustizia militare nei territori dichiarati o considerati in stato di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Quando l'alienazione di armi od oggetti di armamento, preveduta dall'articolo 164 del Codice penale militare di pace è commessa in territorio dichiarato o considerato in stato di guerra, ovvero, fuori di tale territorio, da militare appartenente a comando, corpo, reparto o servizio mobilitato, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per le sue circostanze o modalità, o per la natura, specie e quantità delle cose alienate, si applica la pena di morte.

Le pene stabilite dai due commi precedenti si applicano anche quando l'alienazione concerna armi od oggetti costituenti armamento militare di cui il colpevole sia venuto comunque in possesso.

Art. 2.

Quando l'alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare, preveduta dall'articolo 165 del Codice penale militare di pace è commessa nelle circostanze di luogo o di persona indicate nel primo comma dell'articolo precedente, si applica la reclusione militare sino a tre anni.

Se ricorre la circostanza aggravante preveduta dal secondo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione militare da un anno a dieci anni.

Art. 3.

Le pene stabilite dai due articoli precedenti si applicano anche a chiunque, nel territorio dichiarato o considerato in stato di guerra, acquista o a qualsiasi titolo ritiene alcuna delle cose provenienti dai reati rispettivamente preveduti dagli articoli stessi.

Art. 4.

Chiunque istiga un militare a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 1 e 2 di questo bando, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione militare sino a dieci anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 5.

La cognizione dei reati preveduti da questo bando appartiene ai Tribunali militari di guerra.

Art. 6.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 2 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(431)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1942-XXI.

Franchigia doganale al prodotto « S. 90 » destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta nella pratica industriale l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sovrimposta di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla imposta di fabbricazione sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Determina:

Art. 1.

Il prodotto « S. 90 » voce di tariffa n. 713-*f*) destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco, rispondendo alle condizioni richieste dal R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, e soprariportate, è da ammettere al trattamento fiscale concesso dal predetto Regio decreto-legge.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'articolo precedente è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928-VII e 29 novembre 1934-XIII per le analoghe concessioni relative alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze: Di Revel

Il Ministro per le corporazioni: Ricci

Il Ministro per gli scambi e per le valute: Riccardi

(433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Matera

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 28 gennaio 1943-XXI, il geom. Michele Porcari è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Matera.

(437)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 febbraio 1943-XXI - N. 25

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (C)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,110	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % (1906)	85,375
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,25
Id. 5 % (1935)	90,125
Redimib. 3,50 % (1934)	79,575
Id. 5 % (1936)	94,275
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,65
Id. 4 % (15-12-43)	99,575
Id. 5 % (1944)	99,55
Id. 5 % (1949)	94,725
Id. 5 % (15-2-50)	94,55
Id. 5 % (15-9-50)	94,55
Id. 5 % (15-4-51)	94,60

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 610 del 13 gennaio 1943 relativo ai tipi e prezzi dei tessuti per busti sanitari rigidi.

Con provvedimento P. 610 del 13 gennaio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori dei tessuti per busti sanitari rigidi possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite sono quelli segnati nelle apposite colonne delle tabelle unite, in corrispondenza di ciascun tipo.

3. — I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento a dieci giorni sconto 5 % oppure a 30 giorni sconto 2 %.

4. — Il produttore che vende un prodotto-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

5. — I prezzi massimi di vendita che il dettagliante può praticare ai confezionisti artigiani, ed eventualmente al consumatore, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per l'imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante all'artigiano o al privato consumatore.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sul rovescio dei tessuti tipo, ad intervalli non superiori ad un metro, ad inchiostro indelebile o decalcomania, in modo ben visibile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del prodotto-tipo e del prezzo di vendita all'artigiano o al privato consumatore.

7. — Il commerciante all'ingrosso o il confezionista che vende i tessuti oggetto del presente provvedimento, potrà aumentare al massimo del 10 % i prezzi di vendita franco fabbrica.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del prodotto tipo del tessuto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al punto 6.

9. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente il prodotto venduto munito di tutte le indicazioni prescritte al punto 6.

10. — I produttori potranno vendere i tessuti per busti sanitari rigidi di prodotti anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizione però che pratichino per i tessuti stessi prezzi non superiori a quelli dei prodotti tipo cui essi possono essere assimilati, in base alle loro caratteristiche tecniche ed applichino le disposizioni del precedente punto 6, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore, sarà calcolato dal produttore aggiungendo al prezzo franco fabbrica la maggiorazione del 30 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche diverse da quelle previste per i prodotti-tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita, se prima non avranno chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX. Anche per tali manufatti dovranno apporsi, con le modalità di cui al precedente punto 6, le indicazioni prescritte nel punto stesso. In tal caso il prezzo di vendita al consumatore che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indicato dal produttore maggiorando del 30 % il suo prezzo di vendita franco fabbrica.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare sino al 31 gennaio 1943-XXI la vendita dei tessuti non tipo per busti sanitari rigidi che si trovino in suo possesso alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al precedente punto 6; ma dovrà praticare, nella vendita al dettagliante o al confezionista artigiano, prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto della merce presso il produttore maggiorati al massimo del 10 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 28 febbraio 1943-XXI la vendita dei tessuti non tipo per busti sanitari rigidi non muniti delle indicazioni prescritte al precedente punto 6, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto, dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 30 % o del 20 %.

12. — A partire dal 1° febbraio 1943-XXI per i grossisti e dal 1° marzo 1943-XXI per i commercianti al minuto, la vendita di tessuti non tipo per busti sanitari rigidi dovrà, essere effettuata praticando prezzi non superiori a quelli dei corrispondenti prodotti tipo cui possono essere assimilati.

13. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI PER BUSTI SANITARI RIGIDI.

	PREZZO MASSIMO di vendita dal produttore franco fabbrica	PREZZO MASSIMO di vendita dal dettagliante al consumatore
	Lire a metro quadrato	
TIPO 1. — *Damascato*, peso mq. g. 265/275. Ordito: organzino raion viscosa tit. 100/2 d. tinto. Trama: filo raion viscosa lucida titolo 300 d. tinto. Torsione: rinforzata (1000×600), rifinitura e appretto regolare al campione . . .	29,90	38,85
TIPO 2. — *Operato per busti*, peso a mq. g. 208/216. Ordito: filo raion viscosa lucida tit. 200 d. tinto e incollato. Trama: filo raion viscosa lucida tit. 300 d. tinto. Rifinitura e appretto regolare al campione	17,35	22,55
TIPO 3. — *Damascato*, peso a mq. g. 235/245. Ordito: filo raion viscosa lucido tit. 150 d. tinto ed incollato. Trama: filo raion viscosa lucido tit. 300 d. tinto. Rifinitura e appretto regolare al campione	24,55	31,90
TIPO 4. — *Damascato opaco*, peso a mq. g. 240/250. Ordito: organzino viscosa opaco tit. 75/2 d. tinto. Trama: filo raion viscosa tit. 200 d. Rifinitura e appretto regolare al campione	25,15	32,70
TIPO 5. — *Damascato*, peso a mq. g. 215/225. Ordito: filo raion viscosa lucido tit. 100 d. tinto e incollato. Trama: filo raion viscosa lucido tit. 300 d. tinto e filo raion viscosa lucido tit. 200 d. tinto. Rifinitura e appretto regolare al campione	21,70	28,20
TIPO 6. — *Batista*. peso a mq. g. 155/165. Ordito: filo raion cupro-ammoniacale (bemberg) tit. 150 d. tinta solida all'uso. Trama: organzino raion viscosa tit 100/2 d. tinta solida all'uso. Rifinitura regolare al campione . . .	18,55	24,10
TIPO 7. — *Traforato per mutilati*, peso a mq. g. 430/440. Ordito e trama: filo raion viscosa lucido tit. 450/3. Rifinitura e appretto regolare al campione	27,05	35,15
TIPO 8. — *Tessuto uso tulle per reggipetti*, peso a mq. g. 85/90. Ordito e trama: crespo raion viscosa tit. 100 d. tinto in pezza. Rifinitura regolare al campione.	10,45	13,60
TIPO 9. — *Raso*, peso a mq. g. 200/205. Ordito: filo raion viscosa lucido tit. 120 d. incollato. Trama: filo raion viscosa lucido tit. 300 d. Torsione rinforzata. Rifinitura regolare al campione.	16,10	20,95
TIPO 10. — *Raso*, peso a mq. g. 305/315. Ordito: filo raion viscosa lucido tit. 120 d. incollato. Trama: filo raion viscosa lucido tit. 450 d. Torsione rinforzata. Rifinitura regolare al campione . .	22,50	29,25
TIPO 11. — *Raso*, peso a mq. g. 215/225. Ordito: filo raion viscosa lucido tit. 120 d. incollato, torsione rinforzata. Trama: filato fiocco 1/20; rifinitura regolare al campione	19,10	24,85
TIPO 12. — *Damascato per reggipetti*, peso a mq. g. 135/140 Ordito: filo raion viscosa lucido tit. 150 d. incollato. Trama: filo raion viscosa lucido tit. 150 d. Torsione rinforzata, rifinitura regolare al campione	14,30	18,60
TIPO 13. — *Amoerro*, peso al mq. g. 165/170. Ordito: filo raion viscosa lucido tit. 150 d. incollato. Trama: filo raion viscosa lucido tit. 450 d. Marezzato, rifinitura e appretto regolare al campione	11,15	14,50
TIPO 14. — *Faglia liscia*, idem, peso al mq. g. 165/170. Rifinitura regolare al campione, senza marezzatura	10,50	13,65
TIPO 15. — *Amoerro*, peso al mq. g. 230/240. Ordito: filo raion viscosa lucido tit. 150 d. incollato. Trama: raion viscosa lucido tit. 300/2 d. Marezzato, rifinitura, appretto regolare al campione .	15,35	19,95

(422)

Riassunto del provvedimento P. 614 del 18 gennaio 1943 relativo alla disciplina dei manufatti fabbricati su telai a mano - Secondo elenco delle ditte autorizzate.

In relazione al provvedimento P. 404 del 10 luglio 1942-XX, ed a seguito del provvedimento P. 553 del 19 novembre 1942, il Ministero delle corporazioni, sulla base delle proposte formulate dall'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie, ed inteso l'Ente del Tessile Nazionale, ha approvato il secondo elenco, qui unito in allegato, delle ditte autorizzate a proseguire nella produzione dei manufatti su telai a mano.

Le norme di cui al provvedimento P. 404 per le ditte comprese nell'elenco suddetto, si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Secondo elenco delle ditte autorizzate a proseguire nella produzione manufatti su telai a mano

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno Quantità e qualità del filato
54	Amadio Concetta	Bucchianico (Chieti)	mq. 300 Tessuto caratteristico abbunese, tipo *A*, lino kg. 30; filato non bloccato kg. 45.
			mq. 300 Tessuto caratteristico abbunese, tipo *B*, lino kg. 35; filato non bloccato kg. 35.
			mq. 300 Tessuto caratteristico abbunese, tipo *C*, lino kg. 30; filato non bloccato kg. 30.
			mq. 300 Tessuto caratteristico abbunese, tipo *D*, lino kg. 35; filato non bloccato kg. 35.
			mq. 300 Tessuto caratteristico abbunese, tipo *E*, lino kg. 40; filato non bloccato kg. 40.
			mq. 300 Tessuto caratteristico abbunese, tipo *F*, lino kg. 35; filato non bloccato kg. 35.
			mq. 300 Tessuto caratteristico abbunese, tipo *G*, lino kg. 35; filato non bloccato kg. 40.
55	Audi Crivetta Giuseppe	Corio Comense	m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *A*, canapa kg. 170; raion kg. 18.
			m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *B*, canapa kg. 170; raion kg. 18.
			m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *C*, canapa kg. 100; raion kg. 100.
			m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *D*, canapa kg. 160; raion kg. 40.
			m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *E*, canapa kg. 180; raion kg. 18.
			m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *F*, canapa kg. 80; raion kg. 120.
			m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *G*, canapa kg. 160; raion kg. 40.
			m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *H*, canapa kg. 160; raion kg. 40.
			m. 800 Tessuto caratteristico canavesano, tipo *I*, canapa kg. 100; raion kg. 100.
56	Celestino Eugenio	Longolucco (Cosenza)	n. 2000 capi tessuto tradiz. calabrese, tipo *A*, filato non bloccato kg. 200; canapa 30/2 kg. 300; filato non bloccato kg. 400.
			n. 300 capi tessuto tradiz. calabrese, tipo *B*, filato non bloccato kg. 40; canapa 30/2 kg. 60; filato non bloccato kg. 80.
57	Comitato lavoro femminile	Sassari	n 60 capi tessuto caratter. sardo, tipo *A*, filato non bloccato kg. 60; filato non bloccato kg. 40; lino kg. 20.
			n. 15 capi tessuto caratter. sardo, tipo *B*, filato non bloccato kg. 140.
			n. 10 capi tessuto caratter. sardo, tipo *C*, filato non bloccato kg. 100.
			n. 4 capi tessuto caratter. sardo, tipo *D*, filato non bloccato kg. 45.
			n. 20 capi tessuto caratter. sardo, tipo *E*, filato non bloccato kg. 45; lino kg. 15.
			n. 60 capi tessuto caratter. sardo, tipo *F*, filato non bloccato kg. 70; filato non bloccato kg. 70.
			n. 60 capi tessuto caratter. sardo, tipo *G*, filato non bloccato kg. 70; filato non bloccato kg. 70.
58	Di Lanzo Cesaria	Bucchianico (Chieti)	mq. 300 Tessuto caratter. abbunese, tipo *A*, lino kg. 30; filato non bloccato kg. 30.
			mq. 300 Tessuto caratter. abbunese, tipo *B*, lino kg. 35; filato non bloccato kg. 35.
			mq. 300 Tessuto caratter. abbunese, tipo *C*, lino kg. 30; filato non bloccato kg. 30.
			mq. 300 Tessuto caratter. abbunese, tipo *D*, lino kg. 35; filato non bloccato kg. 35.
			mq. 300 Tessuto caratter. abbunese, tipo *E*, lino kg. 35; filato non bloccato kg. 35.
			mq. 300 Tessuto caratter. abbunese, tipo *F*, lino kg. 30; filato non bloccato kg. 30.
			mq. 300 Tessuto caratter. abbunese, tipo *G*, lino kg. 55; filato non bloccato kg. 35.
59	Fumagalli Carlo	Arcisate (Varese)	m. 3000 Tessuti artistici broccati, tipo *A*, seta reale 13/15 kg. 300; canapa kg. 150; floretto kg. 300; flocco kg. 150.
			m. 500 Tessuti artistici broccati, tipo *B*, seta reale 20/22 kg. 100.
			m. 2000 Tessuti artistici broccati, tipo *C*, flocco kg. 600; canapa kg. 400.

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno — Quantità e qualità del filato
60	Gasparoli & Cervini	Sassano Magnago (Varese)	m. 5000 Scialletto orientale frangiato *A*, raion 120 dn. kg. 150; raion 150 dn. kg. 200.
			m. 5000 Fazzoletto orientale pieghettato *B*, fiocco 30/2 kg. 80; raion 300 dn. kg. 125.
61	Laboratorio tele umbre a mano	Città di Castello	mq. 200 Tessuto per arred., tipo n. 339, filato fiocco 20/2 kg. 30.
			mq. 200 Tessuto per arred., tipo n. 240, fioretto 12/2 kg. 20; canapa 25 kg. 50.
			mq. 250 Tessuto per arred., tipo n. 236 fioretto 12/2 kg. 80.
			mq. 200 Tessuto per arred., tipo n. 385, canapa 28 kg. 75.
			mq. 280 Tessuto per arred., tipo n. 165, canapa 25 kg. 50.
			mq. 400 Tessuto per arred., tipo n. 271, canapa 25 kg. 80.
			mq. 380 Tessuto per arred., tipo n. 86, canapa 10 ½ kg. 120.
			mq. 80 Tessuto per arred., tipo n. 374-*b*, lino 80 kg. 9.
			mq. 200 Tessuto per arred., tipo n. 128-*b*, lino 50 kg. 36.
			mq. 250 Tessuto per arred., tipo n. 312-*b*, lino 60 kg. 22; lino 30 kg. 8.
			mq. 200 Tessuto per arred., tipo n. 155, lino 90 kg. 18.
			mq. 100 Tessuto per arred., tipo n. 287, lino 80 kg. 7; lino 40 kg. 6.
			mq. 300 Tessuto per arred., tipo n. 357-*a*, lino 30 kg. 40; filato non bloccato kg. 8
			mq. 900 Tessuto per arred., tipo n. 106, lino 35 kg. 140.
			mq. 220 Tessuto per arred., tipo n. 289-*b*, lino 20 kg. 30; lino kg. 35.
			mq. 400 Tessuto per arred., tipo n. 318-*b*, lino 50 kg. 35; lino 60 kg. 30.
			mq. 210 Tessuto per arred., tipo n. 326-*b*, lino 60 kg. 40.
			mq. 700 Tessuto per arred., tipo n. 309-*b*, lino 30 kg. 150.
			mq. 300 Tessuto per arred., tipo n. 376-*b*, filato lino 40 kg. 65.
			mq. 150 Tessuto per arred., tipo n. 400-*b*, filato lino 30 kg. 40.
			mq. 150 Tessuto per arred., tipo n. 367-*b*, filato lino 30 kg. 40.
			mq. 150 Tessuto per arred., tipo n. 185, filato lino 30 kg. 45.
			mq. 100 Tessuto per arred., tipo n. 116-*b*, filato lino 50 kg. 20.
			mq. 65 Tessuto per arred., tipo n. 230, filato lino 30 kg. 20.
62	Lisio Giuseppe	Milano	m. 500 Tessuti broccati arred., tipo *A*, organzino 13/15 kg. 125.
			m. 400 Tessuti broccati arred., tipo *B*, organzino 13/15 kg. 125.
			m. 400 Tessuti broccati arred., tipo *C*, organzino 13/15 kg. 125.
63	Pisar Mocci Giuseppe	Isili (Nuoro)	mq. 250 Tessuto caratt. sardo, tipo *A*, filato non bloccato kg. 100; canapa kg. 100; lino kg. 100; filato non bloccato kg. 100.
			mq. 50 Tessuto caratt. sardo, tipo *B*, filato non bloccato kg. 20; canapa kg. 20; lino kg. 50.
			n. 300 capi tappeto caratt. sardo, tipo *C/D*, filato non bloccato kg. 25; canapa kg. 25; lino kg. 30.
64	« Pulcra »	Firenze	m. 5000 Tessuto per arred., tipo *A*, fiocco 80/2 kg. 1300; fiocco fantasia kg. 2500.
			m. 4000 Tessuti per sciarpe, tipo *B*, raion 24/2 kg. 1600.
			m. 4000 Tessuti per arred., tipo *C*, fiocco 40/2 kg. 400; canapa flamè kg. 900.
65	Tessitura serica cerrese	Cerro Maggiore (Milano)	m. 1000 Tessuto per arred., tipo *A*, organzino 11/13 kg. 60; fioretto 200/2 kg. 60; fiocco kg. 60.
			m. 350 Tessuto damasco per arred., tipo *B*, organzino 13/15 kg. 15; organzino 20/22 kg. 30.
			m. 200 Tessuto spolino a 4, per arred., tipo *C*, organzino 13/15 kg. 8; organzino 20/22 kg. 24.
			m. 750 Tessuto spolino a 1, per arred., tipo *D*, organzino 13/15 kg. 28; organzino 20/22 kg. 84.
			m. 400 Tessuto spolino misto per arred., tipo *E*, organzino 13/15 kg. 18.

(421)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte del concorso a 72 posti di capo tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo B)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, col quale è stato indetto un concorso per esami a 72 posti di capo tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei capi tecnici della Regia marina per i servizi delle costruzioni navali e meccaniche, idrografico, delle armi e armamenti navali, del Genio militare per la Regia marina e dei fari e del segnalamento marittimo;
Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1942, col quale è stato fissato il diario delle prove scritte del predetto concorso;
Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 6328 del 5 settembre 1942 relativo alla sospensione dei concorsi;
Vista la nota n. 56778/54213 del 19 ottobre 1942 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento del citato concorso a 72 posti di capo tecnico aggiunto;
Visto il telegramma n. 17184 del 5 dicembre 1942 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato il diario delle prove scritte del concorso medesimo;
Visto il telegramma n. 6398/54213/2.7.1./1.3.1 del 27 gennaio 1943 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato modificato il diario stabilito con il predetto telegramma n. 17184 del 5 dicembre 1942;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 72 posti di capo tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) per i servizi idrografico, delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e armamenti navali, del Genio militare per la Regia marina e dei fari e del segnalamento marittimo, nel personale dei capi tecnici della Regia marina, avranno luogo in Roma dal 13 febbraio 1943 al 21 marzo 1943, ad eccezione soltanto della prova pratica della specialità - incisore - (Servizio idrografico) che si effettuerà nell'attuale sede dell'Istituto idrografico.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(443)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a tredici posti di alunno in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941-XIX (registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1941, registro 29, foglio 45), col quale è stato indetto un concorso per esami a tredici posti di alunno in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX col quale è stato autorizzato il concorso suddetto;
Visto il risultato degli esami scritti e orali;
Ritenuto regolare il procedimento degli esami stessi;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312; il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; il R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960; il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48; la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024; il R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100; il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542; il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, ed il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato nelle premesse:

1. Troiani Felice, coniugato con prole	punti	19,75
2. Vignali Luigi, coniugato	»	19,25
3. Perotti Antonio, coniugato	»	17,75
4. Iacuzio Gabriele	»	17,50
5. Sinimberghi Silvio, coniugato con prole	»	17,25
6. Gigante Filippo, combattente attuale guerra	»	17 —
7. Colasanti Giuseppe, precede perchè nato il 9 novembre 1915	»	16,50
8. Falchi Virgilio, precede perchè nato l'11 dicembre 1919	»	16,50
9. Nacamuli Vittorio, nato il 12 maggio 1922	»	16,50
10. Palmiero Giovanni, orfano di guerra	»	15,75
11. Rigattieri Tonino, iscritto al P.N.F. ant. al 28 ottobre 1922, Marcia su Roma	»	15,50
12. Volterra Enrico	»	15,25
13. Ruggiero Giuseppe	»	15 —
14. Travaglini Nazzario, precede perchè combattente attuale guerra	»	14,75
15. Di Vita Giuseppe	»	14,75
16. Bonventi Guido	»	14,50

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Troiani Felice, coniugato con prole;
2. Vignali Luigi, coniugato;
3. Perotti Antonio, coniugato;
4. Iacuzio Gabriele;
5. Sinimberghi Silvio, coniugato con prole;
6. Gigante Filippo, combattente attuale guerra;
7. Colasanti Giuseppe;
8. Falchi Virgilio;
9. Nacamuli Vittorio;
10. Palmiero Giovanni, orfano di guerra;
11. Rigattieri Tonino, iscritto al P.N.F. ant. 28 ottobre 1922, Marcia su Roma;
12. Volterra Enrico;
13. Travaglini Nazzario, combattente attuale guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Ruggiero Giuseppe;
2. Di Vita Giuseppe;
3. Bonventi Guido.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: GORLA

(442)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.